



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO QUALI CAMBIAMENTI OPERATIVI?



i nuovi inquadramenti per i "collaboratori sportivi": profili giuridici



La riforma dello sport «parte» da lontano:

Legge del 08/08/2019 n. 86 - Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (G.U. n. 191 del 16/8/2019)

decreto legislativo 36/2021 (Attuazione dell'art. 5 l. 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);

decreto legislativo 37/2021 (Attuazione dell'art. 6 l. 86/2019, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo);

decreto legislativo 38/2021 (Attuazione dell'art. 7 l. 86/2019, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi);

decreto legislativo 39/2021 (Attuazione dell'art. 8 della l. 86/2019, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);

decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'art. 9 della l. 86/2019, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

attuazione degli artt. 5-9 l. 86/19

Focus su d. lgs. 36/2021

Entrata in vigore differenziata e frazionata

D.Lgs.36/21

lavoro sportivo **1/7/2023 ... versione definitiva dal 5/9/2023 (ultimo tassello)**

Enti sportivi (introduzione dell'obbligo attività principale e limite alle attività secondarie)

1/7/2023

Nuovo Registro **1/1/2022**

Abolizione Vincolo sportivo **Dal 1°/7 /2023** per i nuovi tesseramenti;

dal 1°/7/2024 – anziché 31/12/2023 per i rinnovi

37 **1/1/2023**

38 **1/1/2023**

39 **31/8/2022**

40 **1/1/2022**

} entrata in vigore uniforme

In definitiva,

La riforma del lavoro sportivo è il risultato di :

attuazione dell'art.5 legge 8 agosto 2019 n.86 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo



Contenuta nel Decreto 36/2021



Così come riformulato dal «correttivo» al d. 36/2021 (d. lgs. 163/2022, pubblicato in GU n. 256 del 2/11/2022) e dalle successive modificazioni e integrazioni fino al d. lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”), pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 206 del 4 settembre 2023

I principi fondanti della riforma contenuti nella legge delega (tutela e dignità al lavoratore):

*garantire l'osservanza dei principi di **parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico** e di **assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport.***

l'art.5 comma 1 lett. c:

*si prefigge di **individuare la figura del lavoratore sportivo**, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e di **definire** la relativa **disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale** e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;*

Cosa è accaduto dal 1° luglio – 5 settembre?....

Dalle collaborazioni sportive (art. 67 TUIR) al:

lavoratore sportivo (art. 25), chi è?

atleta, allenatore, istruttore,
direttore tecnico,
direttore sportivo,
preparatore atletico e direttore di gara
senza distinzione di genere

indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico

esercita attività sportiva verso corrispettivo **a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo**

iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato

uomo o donna

settore dilettantistico o professionistico

È lavoratore sportivo ANCHE ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva,

con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

1 ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

NB: mansioni «certificate» inutilizzabilità dell'elenco di mansioni del 2016

art.29 - **amatore**



mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo **personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali** a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche



Dall'amatore al volontario
(art. 29 – volontario)

Asd; ssd; FSN; EPS; DSA **per finalità istituzionali**

Possono avvalersi di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, **senza fini di lucro, neanche indiretti** (no rimborso spese generiche), ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello **svolgimento diretto dell'attività sportiva**, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le **spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. **Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.** I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente

3. Le prestazioni sportive di **volontariato** **sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.**

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari **devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.**

VOLONTARIO:

Attività spontanea, gratuita, senza fine di lucro per **attività istituzionali** (svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti).

Solo rimborso spese documentate (Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente)

Anche non soci o tesserati (problema: infortuni!)

Se volontari tesserati: 4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi **oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4. [r. c.]**

Incompatibilità delle prestazioni sportive di volontariato con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato

Non obbligo di tenere il registro dei volontari (CTS),

utile fare sottoscrivere una dichiarazione



Giurisprudenza: presunzione di onerosità per ogni attività oggettivamente valutabile come prestazione di lavoro = si presume a titolo oneroso, salvo collaborazioni familiari (art. 29 valorizza il volontario, ma rimane presunzione di onerosità)

Se rivendicazione del lavoratore o contestazione in sede di verifica = prova contraria spetta al destinatario della prestazione



Oltre alla dichiarazione del volontario, coerenza per cui libertà e spontaneità nello svolgimento dell'attività da parte del volontario

Lavoratore sportivo se:

- È una delle figure tipizzate (a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo)
- è un Soggetto **tesserato** che svolge mansioni in **rapporto di funzionalità con l'attività sportiva**, rientranti nell'elenco redatto dagli organismi ... in rapporto alla specificità della disciplina
- **Non Mansioni a carattere amministrativo gestionale; non prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali**
- Elemento caratterizzante il lavoratore sportivo: mansioni svolte (insufficiente lavorare per un sodalizio)

Come si inquadrano i collaboratori lavoratori sportivi?

Non si individua un tipo legale

Principio di diritto comune per cui le prestazioni, in base alle caratteristiche concrete,

Art. 25 comma 2. **Ricorrendone i presupposti**, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

IL LAVORO **SPORTIVO** – Art. 25 D. Lgs. 36

Tipologie di rapporti di lavoro **sportivo**

Lavoro subordinato

Collaborazione
Coordinata e
Continuativa
(Art. 409, c. 1, n. 3, c.p.c.)

Lavoro Autonomo

- Professionale (P.IVA)
- Occasionale
- «sportivo atipico»

Lavoratori «ordinari»

(es: addetti al negozio di vendita di articoli sportivi; addetti al bar; fisioterapista e tutti i professionisti iscritti all'albo; tutti coloro che svolgono mansioni non rientranti tra quelle tipizzate nei regolamenti tecnici – addetti alle pulizie; receptionist)

Autonomo o subordinato ricorrendo i presupposti:

(Cass., ord. 16/01/2023 n. 1095)

Volontà delle parti

Concrete modalità di svolgimento del rapporto

Indisponibilità del tipo contrattuale (Corte Cost. 121/93; 115/94; Cass. 27077/2020)



Per stabilire la natura autonoma o subordinata del rapporto si applicano gli ordinari criteri civilistici:

Art. 2222 c.c. **lavoro autonomo** quando «una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con **lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione** nei confronti del committente»,



È prestatore di **lavoro subordinato** chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale **alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore**

Assoggettamento al potere direttivo (eterorganizzate escluse), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro

Rapporto di lavoro subordinato, disciplina speciale che ricalca la L.91/81 (lavoro subordinato «più leggero»):

- non si applicano norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie
- non si applicano alcune norme dello statuto dei lavoratori incompatibili con ordinamento sportivo
- contratto a termine fino a 5 anni
- possibilità di clausole compromissorie
- divieto di clausole di non concorrenza

NB: adempimenti!

Nel dilettantismo, c'è **presunzione di autonomia** (co. Co. Co.)

Art 28 comma 2.

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo** (presunzione **relativa**, prova contraria su chi intende farla valere, organi ispettivi/lavoratore), nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando **ricorrono i seguenti requisiti** nei confronti del **medesimo committente**:

- a) **la durata** delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le ventiquattro ore settimanali (assoluto o annuale?) (se supera dimostrazione dell'autonomia spetta a asd)**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, **anche paralimpici**.

Opportuna, nei casi più delicati, la procedura di certificazione del rapporto di lavoro!

Se si superano le **24** ore?

- a) Non scatta automaticamente la presunzione di lavoro subordinato;
- b) Se le modalità del rapporto di lavoro sono compatibili, il rapporto può continuare ad essere qualificato co.co.co;
- c) Opportuna la procedura di certificazione del rapporto di lavoro

La collaborazione coordinata e continuativa

rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.

• Art. 409 c.p.c.

- ... rapporti di collaborazione che si concretino in una **prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale**, anche se non a carattere subordinato.
- La **collaborazione si intende coordinata quando**, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, **il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa**

La collaborazione coordinata e continuativa

Regola generale: Collaborazioni organizzate dal committente - Art. 2 D.Lgs. n.81/2015, c.1

... si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente

deroga: Collaborazioni rese in favore di società sportive - Art. 2 D.Lgs. n.81/2015, c.2 (legge Biagi)

La disposizione di cui al comma 1 **non trova applicazione** con riferimento:

.....

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali **in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002;

In definitiva, l'applicazione *ex lege* della disciplina del lavoro subordinato alle **collaborazioni etero organizzate**

È esclusa per le collaborazioni rese a fini istituzionali a favore di asd; FSN; EPS; DSA; CONI

Sfuggono alla qualificazione in termini di subordinazione

E il lavoro occasionale?

prestazione è resa in **piena autonomia**, senza vincolo di subordinazione (rientra nella categoria del lavoro autonomo, ma in maniera non abituale):

un'opera o servizio episodico, non programmato, non svolto con regolarità o sistematicità e in assenza di professionalità da parte del prestatore.

(indicazioni riportate su FiscoOggi, rivista telematica dell' Agenzia delle Entrate, il 12.10.2016) “È un lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione né potere di coordinamento da parte del committente e in via del tutto occasionale.

A tal fine, è necessario che ci sia completa autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, manchi il requisito della continuità e non ci sia alcun inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale. In altri termini, occorre assenza di professionalità, abitualità, continuità e coordinazione”.

relazione illustrativa del decreto correttivo precisa che “*Ferma la figura del volontario che presta in maniera disinteressata la propria attività, il decreto ha ad oggetto il lavoratore sportivo che presta la sua attività con continuità a fronte di un corrispettivo. In questo contesto potrebbe ricorrere la figura del lavoratore occasionale ma sarebbe disciplinata dalle norme generali.*

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale.”

ART. 25 3-bis Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di **prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.**

Rapporto occasionale con ritenuta d’acconto o cd. Presto (aboliti dal d. correttivo)?

6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a

garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, **per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione** sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, **ai sensi dei rispettivi regolamenti.**

entro 10 gg dalle manifestazioni = adempimenti degli organismi affiliati

Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Definizione di lavoratore sportivo



Inquadramento del lavoratore sportivo



Sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione

Dipendenti pubblici (art. 25 del d. lgs. 36/21) e personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale

possono prestare la propria attività nell'ambito delle asd/ssd purchè:

fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio

previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza

se volontari serve solo comunicazione – no autorizzazione

- L'attività può essere retribuita dai beneficiari
solo previa **autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza (si applica il silenzio assenso decorsi 30 gg.)
In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (co.co.co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale
- Possono inoltre ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (soggette al regime di cui all'art 30 DPR 600/73 – ritenuta a titolo di imposta 20%)

Lavoratori sportivi

Compatibilità con trattamenti pensionistici

- La riforma non affronta il problema
- Si applicano le regole generali
- E' necessario verificare le singole posizioni dei collaboratori pensionati

E la segretaria? *Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale*

(art. 37) (circ AdE n 21/E del 22 aprile 2003)

Compiti tipici di segreteria

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici** riconosciuti dal CONI o dal CIP, **può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell' articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile**
2. **Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali**

Quindi: autonomo o subordinato; co co co eteroorganizzate (perché attività rese a fini istituzionali)

Agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro in ambito dilettantistico

Particolarità:

Non siamo nell'ambito del lavoro sportivo, ma disciplina lavoristica (autonomo o subordinato)

Non sono lavoratori sportivi;

- 1) Lavoratori dipendenti ordinari
- 2) Cococo senza presunzione di autonomia entro le 24 ore; Non deroghe alla disciplina del lavoro ordinario viste sopra (es licenziamento)
- 3) Non semplificazioni

Beneficiano di agevolazioni fiscali e contributive dei lavoratori sportivi dilettanti (se non professionista iscritto ad un albo, esempio ragioniere o dottore commercialista)

Se prestazione resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici** riconosciuti dal CONI o dal CIP

Incompatibilità:

(art. 90 c. 18-bis) È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di **ricoprire la medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero **nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva**
(medesima carica, medesima disciplina)

(art. 11 d. lgs 36). È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di **ricoprire qualsiasi carica in altre società** o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata **o ente di promozione sportiva** riconosciuti dal CONI e, ove **paralimpici riconosciuti dal CIP**.
(qualsiasi carica in qualsiasi disciplina se EPS)

Amministratore – istruttore: c'è incompatibilità?

Se non vietato dallo statuto;

Se amministratore a titolo gratuito?

L'Art. 29 comma 3: **Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva

Trova applicazione?

Amministratore a titolo gratuito è volontario?

Conseguenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro



Adempimenti!

Garantire la sicurezza nel luogo di lavoro

Art. 33 c. 7 altro obbligo di sicurezza (diverso dalla protezione dei luoghi) : protezione dei minori

ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della dir. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 6 aprile 2014, **i datori di lavoro** (da intendersi: **privati, enti e associazioni di volontariato, pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio**) che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il **certificato del casellario giudiziario** al fine di verificare l'esistenza di:

- 1.1. condanne per i reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed adescamento di minorenni sul web;
- 1.2. irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia, l'obbligo di tale adempimento grava solo sui soggetti che intendono instaurare con terzi un **contratto di lavoro** (ma non si applica nel caso in cui l'attività a contatto con i minori sia svolta a titolo di volontariato o in virtù di una forma di collaborazione non riconducibile ad un rapporto di lavoro).

Al tal fine, il certificato del casellario giudiziario deve essere richiesto prima di stipulare il contratto e quindi prima dell'assunzione al lavoro

Il mancato adempimento del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 15.000.

Dal punto di vista operativo **il datore di lavoro deve presentare** all'Ufficio locale del casellario, presso la Procura della Repubblica, **il modello di richiesta predisposto dal Ministero della Giustizia**

La richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda, oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, anche il conferimento della delega.

zione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
ale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro
68/GAI. (14G00051)

entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014

Art. 2

iche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
e sanzioni per il datore di lavoro

Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis

ficato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

Il certificato penale del casellario giudiziale di cui
rticolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda
gare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività
ssionali o attività volontarie organizzate che comportino
tti diretti e regolari con minori, al fine di verificare
stenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli
is, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
e, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui
rticolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14
bre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
agamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Contesto di tutela dei minori

Art. 16 d. lgs. 39/21

- **Art. 16.** Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport
- 1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, **devono redigere**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori** e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#) o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

- 2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche **devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida** di cui al comma 1, **modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta** ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.
- 3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono **sanzionate secondo le procedure disciplinari** adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate

Altro adempimento:

Art. 33 c. 6

tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

Grazie per l'attenzione

Avv. Barbara Agostinis
b.agostinis@libero.it